



COMUNE DI SIZIANO



REGOLAMENTO  
per il SERVIZIO di  
POLIZIA  
MUNICIPALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26 marzo 1996

Modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 23 maggio 1996

## Sommario

TITOLO I - ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO .....	4
Art. 1 – Servizio di polizia municipale .....	4
Art. 2 – Collocazione del Servizio nell'amministrazione Comunale.....	4
Art. 3 – Funzioni degli appartenenti al Servizio .....	4
Art. 4 – Ordinamento strutturale del servizio.....	4
TITOLO II - ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI .....	5
Art. 5 – Organico del Servizio .....	5
Art. 6 – Rapporto gerarchico .....	5
Art. 7 – Compiti degli addetti al coordinamento e al controllo.....	5
Art. 8 – Compiti degli operatori (Vigili) .....	5
Art. 9 – Qualifiche degli appartenenti al Servizio .....	6
TITOLO III - ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE .....	6
Art. 10 – Modalità particolari di accesso al Servizio .....	6
Art. 11 – Formazione di base per gli operatori (Vigili) allievi.....	6
Art. 12 – Qualificazione professionale per gli addetti al coordinamento e controllo.....	6
Art. 13 – Altri corsi d'istruzione professionale .....	7
Art. 14 – Aggiornamento professionale .....	7
TITOLO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE .....	7
Art. 15 – Uniforme di servizio.....	7
Art. 16 – Gradi e distintivi.....	8
Art. 17 – Arma d'ordinanza .....	8
Art. 18 – Strumenti e mezzi in dotazione.....	8
Art. 19 – Servizio in uniforme ed eccezioni .....	9
Art. 20 – Tessera di servizio.....	9
TITOLO V - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE .....	9
Art. 21 – Finalità generali dei servizi .....	9
Art. 22 – Servizi stradali appiedati .....	10
Art. 23 – Servizi a bordo di veicoli .....	10
Art. 24 – Collegamento dei servizi via radio .....	10
Art. 25 – Servizi di pronto intervento.....	11
Art. 26 – Servizi interni .....	11
Art. 27 – Obbligo d'intervento e di rapporto .....	11

Art. 28 – Ordine di servizio .....	12
Art. 29 – Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione.....	12
Art. 30 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni .....	12
Art. 31 – Servizi effettuati per conto di privati .....	13
Art. 32 – Efficacia dei servizi.....	13
TITOLO VI - NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI .....	13
Art. 33 – Assegnazione e impiego del personale .....	13
Art. 34 – Guida di veicoli ed uso di strumenti .....	13
Art. 35 – Prestazioni straordinarie .....	13
Art. 36 – Prolungamento del servizio.....	13
Art. 37 – Mobilitazione dei servizi.....	14
Art. 38 – Reperibilità degli appartenenti al Servizio .....	14
TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO.....	14
Art. 39 – Norme generali: doveri.....	14
Art. 40 – Cura dell'uniforme e della persona.....	15
Art. 41 – Orario e posto di servizio .....	15
Art. 42 – Rapporti interni al servizio .....	15
Art. 43 – Comportamento in pubblico .....	15
Art. 44 – Saluto .....	15
TITOLO VIII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE .....	16
Art. 45 – Norme disciplinari.....	16
Art. 46 – Casi di assenza dal servizio .....	16
Art. 47 – Accertamenti sanitari .....	16
Art. 48 – Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al servizio .....	16
Art. 49 – Trattamento economico.....	16
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI .....	17
Art. 50 – Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune .....	17
Art. 51 – Rinvio a disposizioni generali .....	17
ALLEGATI .....	18

## **TITOLO I - ISTITUZIONE ORDINAMENTO DEL SERVIZIO**

### **Art. 1- Servizio di Polizia Municipale**

E' istituito il Servizio di Polizia Municipale del comune di SIZIANO.

Il presente regolamento disciplina le materie di cui agli art. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n.65.

### **Art. 2 - Collocazione del servizio nell'Amministrazione Comunale**

Al Servizio di Polizia Municipale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli art.2 e 9 della Legge quadro 7 marzo 1986 n.65 e dell'art.I -comma III - della Legge Regionale 17 maggio 1985, n.43.

### **Art. 3 - Funzioni degli appartenenti al Servizio**

Gli appartenenti al Servizio di Polizia municipale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti , ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi. In particolare:

- espletamento i servizi di Polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla Legge quadro 65/86 e dalla Legge Regionale 43/85 (arti - II comma);
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e all'occorrenza. di scorta al gonfalone della Regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali:
- collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'assessore delegato.

### **Art. 4 - Ordinamento strutturale del Servizio**

Il Servizio di Polizia Municipale è costituito da un Ufficio Amministrativo e di direzione e di coordinamento e da eventuali strutture tecnico-operative.

## **TITOLO II - ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI**

### **Art. 5 - Organico del Servizio**

L'organico del Servizio -di cui alla tabella annessa al regolamento organico del personale- è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del Servizio. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dagli art. 7 comma II della Legge quadro del 7 marzo 1986, n.65 e 4 della Legge Regionale n.43/85 e dell'art. 7 del regolamento organico tipo per il personale dipendente (B.U.R.L. II Supplemento straordinario al n.46 del 14 novembre 84).

### **Art. 6 - Rapporto gerarchico**

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

### **Art. 7 - Compiti degli addetti al coordinamento e al controllo**

Gli addetti al coordinamento e al controllo del Servizio di Polizia Municipale sono responsabili verso il Sindaco o l'Assessore suo delegato dell'addestramento della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio stesso. Essi sovrintendono all'esecuzione dei servizi interni ed esterni, hanno il compito di : -guidare i Vigili Urbani, fra i quali distribuiscono gli incarichi e le mansioni

-curare che i risultati del lavoro corrispondono alle direttive ricevute;

-controllare particolarmente il comportamento dei subordinati, espletando ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali;

-coordinare i Servizi di Polizia Municipale con quelli delle altre forze di Polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione.

### **Art. 8- Compiti degli operatori (Vigili)**

Gli operatori di Polizia Municipale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto. Essi prestano per il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

## **Art. 9 - Qualifiche degli appartenenti al Servizio**

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale nei limiti delle proprie attribuzioni a norma dell'art.5 della Legge 5 marzo 1986 n.65, esercitano anche:

- a) funzioni di Polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di Polizia giudiziaria, riferita agli operatori (Vigili), o di Ufficiale di Polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del Servizio e gli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art.221-III comma-del Codice di P.P.;
- b) servizio di Polizia stradale, ai sensi dell'art.12 del D.L. 30 aprile 1992 Nuovo Codice della Strada;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.3 della Legge 65/86.

La qualifica di Agente di Pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del II e III comma dell'art.5 Legge 65/86.

## **TITOLO III - ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **Art. 10 - Modalità particolari di accesso al Servizio**

Oltre alle norme previste dal regolamento del Comune, si applicano, in parziale deroga ad integrazione di esse, le seguenti modalità per l'accesso all'organico del Servizio di Polizia Municipale:

- a) possesso della patente di guida categoria B o superiore;
- b) statura non inferiore a quella determinata da leggi o decreti ministeriali vigenti;
- c) idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia Municipale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali per le corrispondenti qualifiche funzionali.

### **Art. 11 - Formazione di base per gli operatori (vigili) allievi**

I vincitori dei concorsi per posti di operatore (vigile) sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova (art.8-I comma-L.R. 43/85), specifici corsi di formazione di base.

Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Servizio.

### **Art. 12 - Qualificazione professionale per gli addetti al coordinamento e controllo**

I vincitori dei concorsi per posti di addetto al coordinamento e controllo sono tenuti a nonna dell'art.8 della L.R. 43/55 a frequentare, nei periodi di prova, specifici corsi di qualificazione professionale.

## **Art. 13 - Altri corsi d'istruzione professionale**

Tutti gli operatori (vigili) allievi sono addestrati al pronto soccorso sul posto e gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale possono frequentare corsi di lingue appositamente organizzati presso gli istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Giunta Municipale

## **Art. 14 - Aggiornamento professionale**

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Municipale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art.6 della Legge 65/86 e in particolare all'art. 9 della L.R. 43/85.

## **TITOLO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE**

### **Art. 15 - Uniforme di servizio**

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi dell'art.19 lett.c per gli appartenenti tu Servizio di Polizia Municipale.

Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia in attuazione della nonna di cui all'art.10 lett. b della L.R. 39/90 dell'8/5/1990 e dall'art.6 della Legge n.65/86.

Le uniformi e le loro eventuali variazioni sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nel regolamento vestiario che viene approvato dal Consiglio Comunale. Il regolamento determina le quantità e i periodi delle forniture, nonché <sup>l</sup>e modalità con cui i capi dell'uniforme e gli accessori devono essere indossati.

Per particolari Servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme. E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme

assegnata.

## **Art. 16 - Gradi e distintivi**

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia a sensi dell'art. 10 lettera b della L.R. 39/90 dell'8/5/1990 e dell'art.6 Legge-quadro 651'86.

I gradi suddetti, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti alle mansioni sono descritti nella L.R. che ne stabilisce anche le modalità per l'applicazione sull'uniforme e per l'uso.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

## **Art 17 - Arma d'ordinanza**

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dall'allegato regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n.145.

L'arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito dal regolamento speciale di cui al primo comma. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Gli agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.

Gli appartenenti al Servizio compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi della legge.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione, a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

L'Amministrazione esegue periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.

## **Art. 18 - Strumenti e mezzi in dotazione**

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Municipale sono disciplinate in conformità all'art.10 lett.a L.R. 13/85 e 6 della Legge-quadro n.65/86. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui. Chi li ha in consegna o

ne ha la responsabilità é tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato. segnalando ogni necessità di manutenzione

### **Art. 19 - Servizio in uniforme ed eccezioni**

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati dal sindaco o suo delegato o responsabile del servizio;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Sindaco o suo delegato o responsabile del servizio;
- c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato ad indossare l'abito civile. purchè venga tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.

### **Art. 20 - Tessera di servizio**

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento della assegnazione dell'arma di cui all'art.n -IV comma - del D.M.I. 1 marzo 1987 n.145.

Il modello della tessera è riportato nella tabella allegata al regolamento.

Tutti gli appartenenti al Servizio comandati in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di Servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi. nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

## **TITOLO V - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

### **Art. 21 - Finalità generali dei servizi**

Il Servizio di Polizia Municipale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'an.3. al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire. con le

prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

## **Art. 22 - Servizi stradali appiedati**

Per il perseguimento delle finalità del precedente art.3 sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- b) presidio agli impianti semaforici o semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c) servizio misto tra l'incrocio (come ai due precedenti) e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
- d) servizio mobile lungo un itinerario; \*
- e) servizi di ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

## **Art. 23 - Servizi a bordo di veicoli**

L'Amministrazione, anche ai fini di garantire il pronto intervento e la protezione civile, può deliberare di \*

servizi appiedati con servizi su veicoli e impartisce le opportune direttive sulle finalità d'impiego. Tutti gli addetti al Servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del Servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

E' vietato l'uso dei veicoli per usi personali, salvo autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

## **Art. 24 - Collegamenti dei servizi via radio**

I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente all'Ufficio di Vigilanza. I Vigili muniti di radio devono mantenere costantemente acceso il collegamento con l'Ufficio di Vigilanza.

Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già

## **Art. 25 - Servizi di pronto intervento**

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il servizio o l'Ufficio di Vigilanza. Codesti servizi hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo istruzioni impartite dal Servizio o dall'Ufficio di Vigilanza per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto del Servizio.

## **Art. 26 - Servizi interni**

Ai servizi interni è addetto di preferenza personale, appartenente al Servizio, anziano o dispensato per motivi di salute. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia:

- ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Servizio;
- ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Servizio. oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dell'Amministrazione.

## **Art. 27 - Obbligo d'intervento e di rapporto**

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, i casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti [risolutivi](#), il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art.3, tutti i Vigili in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio, compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

## **Art. 28 - Ordine di servizio**

Il Responsabile del Servizio o chi per esso, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco ai sensi dell'art.2 della Legge 65/86. dispone gli ordini di servizio di nonna settimanale, indicando per ciascun dipendente: turno e orario. posto di lavoro. modalità di espletamento del servizio.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente. ovvero, in casi di necessità impartiti verbalmente. Gli appartenenti ai Servizio hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

## **Art. 29 - Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione**

Il distacco di appartenenti al Servizio presso altri settori della civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, fermo restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art.4 - punto 2 - della Legge quadro 65/86.

## **Art. 30 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni**

Ai sensi dell'art.4 comma IV della Legge quadro 7 marzo 1986n.65 e dell'art.3 comma III della Legge Regionale 17 maggio 1985 n.43, gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati.

singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali. previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con ordinanza del Sindaco o con deliberazione della Giunta Municipale e secondo le modalità in esse previste.

In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco.

Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal Regolamento del personale per le mansioni e trasferte dei dipendenti.

Il Servizio di Vigili Urbani è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

### **Art. 31 - Servizi effettuati per conto di privati**

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale sono autorizzati dal Sindaco o suo delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini.

Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Servizio. La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dalla cassa comunale.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario se dovuto.

### **Art. 32 - Efficacia dei servizi**

Il servizio o l'Ufficio di Polizia Municipale è tenuto a informare periodicamente l'Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicati all'art. 1, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

## **TITOLO VI - NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

### **Art. 33 - Assegnazione e impiego del personale**

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi, sentito il Responsabile del Servizio, con provvedimento del Sindaco o suo delegato, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

### **Art. 34 - Guida di veicoli ed uso di strumenti**

Per i servizi di cui all'art. 23, il Sindaco o suo delegato affida agli appartenenti al Servizio, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Servizio stesso. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

### **Art. 35 - Prestazioni straordinarie**

Nel rispetto della vigente normativa, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate, su richiesta del Responsabile del Servizio, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Servizio.

### **Art. 36 - Prolungamento del servizio**

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Servizio del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

### **Art. 37- Mobilitazione dei servizi**

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata tutti gli appartenenti al Servizio possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Sindaco, su richiesta del Responsabile del Servizio, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria

### **Art. 38 - Reperibilità degli appartenenti al Servizio**

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio, può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Servizio in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dall'accordo nazionale di comparto di cui all'art.4 del D.P.R. 68/86.

## **TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 39 - norme generali: doveri**

Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art.21. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'art.2 del codice di procedura penale per la qualifica giudiziaria, gli appartenenti al Servizio devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art..36.

### **Art. 40 - Cura dell'uniforme e della persona**

Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate dall'art.19.

I capi dell'uniforme vanno indossati, puliti e ordinati, secondo le modalità indicate nel regolamento vestiario. Quando è in uniforme l'appartenente al Servizio deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria

persona. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

## **Art. 41 - Orario e posto di servizio**

Gli appartenenti al Servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Servizio sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

## **Art. 42 - Rapporti interni al servizio**

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al servizio sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

## **Art. 43 - Comportamento in pubblico**

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Servizio di Polizia Municipale deve mantenere un contepo corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

L'appartenente al Servizio, deve fornire il proprio nome quando richiesto e, per il Vigile Urbano, il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione. Non deve chiacchierare inutilmente con i colleghi od altre persone, nè intrattenersi in futili occupazioni.

## **Art. 44 - Saluto**

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini. le istituzioni e le autorità che le rappresentano. e lin dovere per gli appartenenti al Servizio.

Il saluto si effettua portando la mano alla visiera. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico:
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli:
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

## **TITOLO VIII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE**

### **Art. 45 - Norme disciplinari**

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale  
regolata dalla  
normativa prevista dal regolamento generale per il personale del Comune di Siziano.

### **Art. 46 - Casi di assenza dal servizio**

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Servizio.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere [eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

### **Art. 47 - Accertamenti sanitari**

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Servizio, a seguito di certificazione medica motivata dall'ASL.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o dell'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Servizio.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause la Giunta Municipale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal regolamento del personale del Comune.

La Giunta Municipale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Servizio come da regolamento del personale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

### **Art. 48 - Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Servizio**

Il Responsabile del Servizio o chi per esso segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

### **Art. 49 - Trattamento economico**

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale corrisponde al personale l'indennità di cui all'art. 10 della legge 65/86.

## **TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 50 - Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune**

Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si applica agli appartenenti al Servizio la normativa contenuta nel regolamento per il personale del Comune di Siziano.

### **Art. 51 - Rinvio a disposizioni generali**

La normativa definitiva nel presente regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto, dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale e firmatarie

## **REGOLAMENTO SPECIALE**

(attuazione D.M.I. 4 marzo 1987)

### **NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE**

#### **ART. 1**

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

#### **ART. 2**

Il sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Municipale. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

#### **ART. 3**

[Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

#### **ART. 4**

L'arma in dotazione degli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica calibro 9 corto mod.8 1 f

Per i servizi di guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola limitatamente al numero addetti in possesso dell'alta uniforme di cui all'art. 15 del Regolamento del Servizio.

de\_gli

#### **ART. 5**

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti: tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati);

- servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e degli immobili comunali;
- servizi notturni;

servizi di pronto intervento;

servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145.

Per gli altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4, comma 1, n.2 della legge 7 marzo 1986 n.65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda della esigenza.

Nella tessera di servizio di cui all'art. 20 del Regolamento del Servizio è fatta menzione dell'assegnazione in via continuativa.

## **ART. 6**

Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e nell'art. 17 del Regolamento del Servizio. Gli Ufficiali e sottufficiali, possono portare l'arma, in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme

## **ART. 7**

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Sindaco nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.

## **ART. 8**

Agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio.

## **ART. 9**

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussiste una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987 n.145. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltreché custodire diligentemente l'arma

e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassette facilmente raggiungibili.

Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma.

## **ART. 10**

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I.- 4 marzo 1987 n.145 e della legge 28 maggio 1951, n.286.

**N. 144**

Fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, on propri decreta le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, n. 144 del 16 aprile 1987, concernente la modifica delle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.

**Modifica delle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.**

*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 16 aprile 1987*

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 37 della Costituzione:

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della legge di delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 1987;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, dei Bilancio e del Mezzogiorno, rammentando che l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi è stabilita dalla legge n. 73 del 25 marzo 1986;

Considerando che l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi è stabilita dalla legge n. 73 del 25 marzo 1986, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Il Presidente della Repubblica

ha emanato il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 16 aprile 1987, l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 30.73 a L. 79.973 per litro, alla temperatura di 15°C, per le benzine speciali a base di acqua e gas minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello indicato;

b) da L. 3.057.30 a L. 7.997.30 per litro, alla temperatura di 15°C, per il prodotto denominato "jet fuel IP a", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 68 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato Per l'anno 1987, derivano dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di

Il presente è\*re:c. munito de. :l<.nilo ,;iio .iita.;  
:risento nella ?accoita !ttf:c:ae degli !t:l cornlat:v! \_....«  
ZePubbica :taiiana. \* :atto i:-ociigo .tniundue -netti  
:sservario \_ .ii '.trio osservare.

Iato av[ll:l. :987 COSSIGA

C...2A. {t, »residente 1e:  
;ins;?(lo trar.\*i,uistri  
i tsE\*rTrNt. ./I:zristro 12...\*,  
tanze  
C-OR1A. .V.nistro <sup>1</sup>al1n1St,"11\_ie:  
  
:io \_ •Ie%a  
2rdgrtrr.,ea;r: rle \_C)nt)mfca

-Is[oa i \*uarcl.Si?tiit: PaacaG>a  
.3ee:trato :iia 't'arai .:el\_•onle luuf: o :Crie ...  
:7 int•vr^n. \_.,,m .. , . ;io ..



DECRETO . "d?;\;ISTERLALE - marzo 1987 .

Norme concernenti l'armamento dei-zii appartenenti ala ;diiz:a  
:t]unclDale 11 ivaii ;:rider-ira :ll guarita OI agente iuooiice. sicurezza.

?:iC,^iJcatO ...a i.....ta .\*,\*.\*...

IL .MINISL 2 O J.Ei.L, iNT=i\NC

Vista :a legge - marzo 1936. n. 65: ?Legge -^c- -  
uil'ordinamento \*eila coiizia municipale»:

Ritenuto di oover dare attuazione ai ::isocs-:,  
\*\*\*eil'.\*!rt. 5. eomma auinto. della predetta legge di dover  
stabilire con proprio decreto un regolamento contenente.  
norme di carattere generale concernenti i casi  
modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia  
municipale ai quaii è conferita la qualità di agente di  
pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero deile  
ai-mi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro ,  
i'addestrameato al 'oro uso:

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicure=a.  
approvato con regio decreto 18 liuQno 1931. n. relatiivo  
regolamento di esecuzione. approvato con -22- decreto 6  
maggio 19a0. n..535:

Vista la legge 18 aprile 1975. n. 110, contenente:  
«Norme integrative della disciplina vigente oer , controllo  
delle armi. delle munizioni \* degii tsnios<sup>p</sup>,-i:i:

Sentita [Associazione nazionale dei comuni d"taiia:

E M A N A

il seguente decreto:

Le norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso sono stabilite con l'unito regolamento che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1987

*Il Ministro:* SCALFAROVisto, il *Guardasigilli:* ROGNONI

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI È CONFERITA LA QUALITÀ DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

*Capo I*

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1.

*Generalità*

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 1.

Art. 2.

*Rinvio ai regolamenti comunali*

1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento è comunicato al prefetto.

3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il prefetto può chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.

Art. 3.

*Numero delle armi in dotazione*

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un arma, come dotazione di riserva.

2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco.

3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al prefetto.

Art. 4.

*Tipo delle armi in dotazione*

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

2. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.

3. Lo stesso regolamento può altresì determinare:

a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi;

b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zootila eventualmente esplicitati dagli addetti di cui all'art. 1.

*Capo II*

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5.

*Modalità di porto dell'arma*

1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.

3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 6.

*Assegnazione dell'arma*

1. Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, determinando altresì:

a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta la assegnazione dell'arma in via continuativa;

b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa e fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

## Art. 7.

**Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza**

Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme *ordinaria* e muniti *dell'arma* in dotazione, salvo sia diversamente *richiesto* dalla competente *autorità*, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

## Art. 8.

**Servizi di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal *territorio* del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, ai addetti alla *polizia municipale* cui l'*arma* è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il *luogo* di servizio e viceversa.

## Art. 9.

**Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

I. I servizi *espliciti* fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o *per rinforzare* altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui *territorio* il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4. della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando *ciò* sia *richiesto* dalla natura del servizio, ai fini della *sicurezza* personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2.

2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i *criteri* di cui all'art. 3.

3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal *territorio* dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio *per* il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

**Capo III****TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

## Art. IO.

**Prelevamento e versamento dell'arma**

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b), è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armena del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

2. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera a), è prelevata presso l'armena, previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art. 6 nel registro di cui all'art. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorché viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.

## Art. II.

**Doveri dell'armatore**

L'addetto alla polizia municipale, cui è *assegnata* l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli articoli 17 e 18.

## Art. 12.

**Istituzione di armeria della polizia municipale**

I. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. comma secondo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, in uno o più comuni di questa, è istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione.

3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non è disposta con il regolamento di cui all'art. 1, nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore.

4. L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate, iditate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17: le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del Corpo o servizio. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 10.

5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando io ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelative che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

## Art. 13.

**Caratteristiche delle armerie**

1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.

2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno: l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.

3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

## Art. 14.

**Funzionamento delle armerie**

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici cornzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi di uguali caratteristiche.

## Art. 7.

*Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza*

Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. I che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. J della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in *uniforme* ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'*assistenza* legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

## Art. 8.

*Servizi di collegamento e di rappresentanza*

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti *fuori dal* territorio del comune di *appartenenza* sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti alla *polizia* municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui *svolgono* compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il *luogo di servizio* e viceversa.

## Art. 9.

*Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto*

1. I servizi espliciti *fuori* dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di *calamità* e disastri o per *rinforzare altri* Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono *effettuati*, di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia *richiesto* dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2.

2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di *rinforzo* di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i *criteri* di cui all'art. 3.

3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco *dà* comunicazione al prefetto *territorialmente* competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi *fuori* dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

*Capo III*

## TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

## Art. IO.

*Prelevamento e versamento dell'arma*

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera h), è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

2. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera a), è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art. 6 nel registro di cui all'art. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorché viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.

## Art. II.

*Doveri dell'assegnatario*

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. II, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli articoli 17 e 18.

## Art. 12.

*Istituzione di armeria della polizia municipale*

1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione II sensi dell'art. I, comma secondo, della legge 7 marzo 1986, n. 55, in uno o più comuni di questa, è istituita l'*armeria* del Corpo o servizio polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione.

3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non è disposta con il regolamento di cui all'art. 2, nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore.

4. L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate, tirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17: le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del Corpo o servizio. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. IO.

5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando io ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelative che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

## Art. 13.

*Caratteristiche delle armerie*

1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.

2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno: l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.

3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

## Art. 14.

*Funzionamento delle armerie*

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

4. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.

5. L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale.

6. L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale. per:

- le ispezioni settimanali e mensili: le
- riparazioni delle armi:
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

#### Art. 15.

##### *Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni*

1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del quarto comma dell'art. 12 è consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria: l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi essenziali, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale se presente.

2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armeria.

3. Nell'armeria, nel locale antistante e nei luoghi per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

#### Art. 16.

##### *Controlli e sorveglianza*

1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

2. La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

3. Il sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

#### Art. 17.

##### *Doveri del consegnatario di armeria*

I. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

#### Capo IV

##### ADDESTRAMENTO

#### Art. 18.

1. Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati. nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente addetti alla polizia municipale nonché, previa apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi.

4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 186, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nei corsi dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.

#### Art. 19.

##### *Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno*

1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla polizia municipale, l'autorità competente a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal questore, ai sensi delle legge 18 giugno 1969, n. 323, ed ha la durata di sei anni.

2. A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al quarto comma dell'art. 6.

#### Art. 20.

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7 marzo 1986, n. 65, e con le disposizioni del presente regolamento.

2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento.

3. Il sindaco, qualora entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, secondo comma, comunica al prefetto le disposizioni del regolamento comunale che risultano applicabili in via transitoria ai sensi del primo comma.

Visto, il Ministro dell'interno  
SCALFARO

